



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 155 del 2018, proposto dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio delle province di Brindisi, Lecce e Taranto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

*contro*

Il Comune di **Otranto**, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Federico Massa e Mauro Finocchito, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Nicola Lais in Roma, via Claudio Monteverdi, n. 20;

*per la riforma*

della sentenza del T.A.R. per la Puglia, Sezione di Lecce, Sez. I, n. 886/2017, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di **Otranto**;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 1° febbraio 2018 il Cons. Oreste Mario Caputo e uditi per le parti l'avvocato dello Stato Danilo Del Gaizo e l'avvocato Federico Massa, in proprio e su delega dell'avvocato Mauro Finocchito;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. È appellata la sentenza del T.A.R. Puglia, sezione distaccata di Lecce, sez. I, d'accoglimento del ricorso n. 2362 del 2014 e dei motivi aggiunti proposti dal Comune di **Otranto** avverso la nota di data 6 maggio 2014, con la quale la Direzione Regionale ai beni culturali e paesaggistici della Puglia ha espresso parere negativo sulla istanza del Comune di **Otranto**, avente per oggetto la sostituzione di pontili galleggianti (già realizzati previo parere favorevole dell'organo statale) con altri montati su pali infissi nel fondale.

2. Dopo aver realizzato i lavori per l'installazione fissa dei pontili galleggianti, il Comune ha impugnato con motivi aggiunti il diniego emanato dalla Autorità statale sull'istanza volta ad ottenere la revisione della prescrizione di smontaggio dei pontili galleggianti.

3. Il diniego ha ribadito la condizione di stagionalità estiva (massimo sei mesi) dei pontili galleggianti ed ha rimarcato, come già rilevato nel parere negativo impugnato con il ricorso, che l'intervento "si configurerebbe quale opera stabile non

avente i requisiti di reversibilità e stagionalità ... e pertanto, comporterebbe l'alterazione permanente dell'integrità visiva e della cornice ambientale dei beni tutelati".

4. Il T.A.R., considerate le criticità emerse nella fase d'esecuzione dei lavori e le difficoltà – anche finanziarie – insite nel montaggio e nello smontaggio a fine stagione delle strutture portanti i pontili, accoglieva i motivi aggiunti, annullando il diniego di revisione e con esso la prescrizione sullo smontaggio contenuta nel parere impugnato con il ricorso.

5. Appellano la sentenza le Amministrazioni statali soccombenti in primo grado. Resiste il Comune di **Otranto**.

6. Alla camera di consiglio, fissata per l'esame della domanda incidentale di sospensione dell'esecutività della sentenza appellata, la causa, previa comunicazione alle parti, è stata trattenuta in decisione.

7. I motivi d'appello, in quanto connotati da un comune presupposto di fatto, possono essere trattati congiuntamente.

7.1 Le Amministrazioni appellanti deducono l'errore di giudizio in cui sarebbero incorsi i giudici di prime cure, laddove hanno posto a fondamento dell'accoglimento delle censure di primo grado le difficoltà logistiche, tecniche e finanziarie 'sopravvenute', ossia le criticità sorte dopo che il Comune, pur all'esito della reiezione della domanda cautelare, ha realizzato le strutture fisse.

7.2 Le Amministrazioni statali hanno lamentato che la sentenza impugnata - senza pronunciarsi sulle ragioni sottese al parere negativo sulla permanenza definitiva, oltre la stagione estiva, dei pontili galleggianti - ha posto a carico della Soprintendenza "le conseguenze di una dissennata esecuzione di opere autorizzate come amovibili senza farsi carico, in sede di progettazione definitiva, delle necessità imposte dall'onere di smontaggio dei pontili".

8. L'appello è fondato.

8.1 Il valore paesaggistico e storico-culturale del compendio territoriale in cui si colloca l'intervento, oggetto di altrettanti specifici provvedimenti di vincolo, è stato espressamente considerato dalla Soprintendenza nell'imporre – già nel 2010 e nel ribadire nel 2014 – la prescrizione sulla stagionalità dei pontili.

Gli atti allora emanati dalla Soprintendenza, nel valutare le specifiche soluzioni progettuali prospettate dal Comune, si sono espressi favorevolmente in ordine alla relativa realizzazione delle opere, in quanto queste, per il loro carattere stagionale, sono state ritenute conformi agli interessi pubblici e alle esigenze di tutela paesaggistica.

8.2 Nonostante il rinnovato parere negativo sulla successiva e diversa richiesta d'autorizzazione avente ad oggetto la realizzazione di opere strumentali a rendere stabili e non più rimovibili i pontili galleggianti (e sebbene il T.A.R. avesse respinto la domanda cautelare avverso detto parere), il Comune ha chiesto *ex post* la revisione del parere, adducendo le criticità sopravvenute per lo smontaggio e il deposito dei galleggianti ed i relativi notevoli costi.

8.3 Rileva la Sezione che:

- le difficoltà tecniche, logistiche e finanziarie – prospettate dal Comune prima in sede amministrativa e poi in sede giurisdizionale - esorbitano dalla ragione su cui si sono basati il parere negativo e il diniego emanati sull'istanza di riesame;
- come ha correttamente evidenziato l'Autorità statale (con una valutazione tecnico-discrezionale di per sé ragionevole e adeguatamente motivata), l'opera stabile che intende mantenere il Comune non ha più i requisiti di reversibilità e stagionalità, sicché il suo mantenimento *in loco* comporta l'alterazione permanente dell'integrità visiva e della cornice ambientale dei beni tutelati;

- le prospettate esigenze di natura economica e finanziaria non sono in realtà 'sopravvenute', ma dovevano essere valutate dal Comune in sede di redazione del progetto originario (quello considerato dalla Soprintendenza compatibile con le esigenze paesaggistiche da salvaguardare), sicché la (poi riconosciuta) superficialità delle originarie valutazioni – sui costi da affrontare – può comportare in sede di autotutela l'annullamento degli atti che hanno indotto alla realizzazione delle opere da montare e da smontare periodicamente, ma non anche la sussistenza di interessi (di natura economica e turistica) prevalenti sulle esigenze di salvaguardia dei valori paesaggistici;

- contrariamente a quanto è stato dedotto con le censure di primo grado, non può essere ravvisata alcuna illogicità o alcuna contraddittorietà tra le determinazioni dell'Autorità statale, che – al contrario – dopo aver valutato positivamente l'originaria iniziativa del Comune – ha coerentemente emanato i suoi ulteriori atti, basati su una persistente valutazione di compatibilità paesaggistica delle opere solo nel rispetto delle originarie previsioni progettuali.

9. Conclusivamente, l'appello deve essere accolto, sicché – in riforma della sentenza impugnata – il ricorso di primo grado va respinto, perché infondato.

10. La natura della controversia induce la Sezione a compensare tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello n. 155 del 2018, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, in riforma della impugnata sentenza, respinge il ricorso di primo grado n. 2364 del 2014.

Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 1° febbraio 2018, con l'intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Bernhard Lageder, Consigliere

Vincenzo Lopilato, Consigliere

Oreste Mario Caputo, Consigliere, Estensore

Davide Ponte, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Oreste Mario Caputo**

**IL PRESIDENTE**  
**Luigi Maruotti**

IL SEGRETARIO